

13.9.2023



## Osservazioni ed emendamenti

**Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,  
recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività  
economiche e finanziarie e investimenti strategici (Atto Senato n. 854)**

***Conferenza unificata***  
**Roma, 13 settembre 2023**

## EMENDAMENTI

*Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici*

Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente articolo:


### **"ART. 14-bis**

#### **Integrazione della Cabina di regia del Codice appalti con rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali**

1. Al fine di garantire il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per la piena applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, partecipano tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata."

#### **MOTIVAZIONE**

*La proposta ha l'obiettivo di garantire la migliore applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici attraverso il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio. Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo "codice dei contratti pubblici" prevede, all'articolo 221, comma 1, una Cabina di regia istituita nella composizione definita dall'Allegato V.3 per la quale c'è un netto predominio delle amministrazioni centrali e la previsione di un solo rappresentante della Conferenza unificata. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto alla Conferenza unificata la designazione per l'istituzione della Cabina di regia lo scorso 24 maggio 2023. Per garantire una leale collaborazione tra tutte le istituzioni della Repubblica, la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno chiesto al Governo di rivedere la composizione della Cabina di regia attraverso una norma che consenta di riequilibrare il rapporto tra lo Stato e le Autonomie territoriali, prevedendo fin da subito la partecipazione di almeno tre rappresentanti della Conferenza unificata.*



## Disposizioni urgenti per i territori colpiti dagli eventi alluvionali

### ART. 23

#### **(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)**

Al comma 1, al termine della lettera b), dopo le parole "dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.", aggiungere il seguente periodo:

«L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.»

#### MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto ha l'obiettivo di integrare l'art. 20-sexies del d.l. n. 61/2023 (Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi) come convertito dalla l. n. 100/2023. L'art. 20-sexies riguarda i contributi alla ricostruzione dei beni privati danneggiati dagli eventi alluvionali che nel maggio 2023 hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Il comma 6 dell'art. 20-sexies autorizza per questi interventi (parte corrente) una spesa di 120 milioni di euro per il 2023. Dopo il comma 6 è stato inserito il comma 6-bis dall'art. 23, comma 1, lettera b), del più recente d.l. n. 104/2023, ora in fase di conversione in legge. Il nuovo comma 6-bis dispone che l'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 sia incrementata di 149,65 milioni di euro.

L'emendamento proposto interviene sull'art. 23, comma 1, lettera b), d.l. n. 104/2023, al fine d'inserire nel comma 6-bis dell'art. 20-sexies del d.l. n. 61/2023 un'ulteriore autorizzazione di spesa, per una somma equivalente alle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo dei fondi stanziati dagli articoli 7, 8 e 10 dello stesso d.l. n. 61/2023 per erogare ammortizzatori sociali ai soggetti danneggiati dalle alluvioni del maggio scorso.



*Disposizioni urgenti per i territori colpiti dagli eventi alluvionali*

**ART. 23**

**(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)**


Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo 21-bis:

“Articolo 21-bis

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

#### MOTIVAZIONE

*L'emendamento proposto – aggiungendo la lettera b-ter) all'art. 23, comma 1, del d.l. n. 104/2023 ora in fase di conversione – mira a introdurre l'art. 21-bis nel d.l. n. 61/2023, con l'obiettivo di garantire la finanziabilità, attraverso il meccanismo del cd. credito d'imposta, degli interventi privati volti alla riparazione, ripristino, ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dalle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.*

*La norma proposta prevede che i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori interessati possano concedere, secondo contratti-tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti.*

